



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma 19 dicembre 2013

OGGETTO: Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni - Seguito.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA	
DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA	
POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	<u>SEDE</u>
ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
E, PER CONOSCENZA	
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE	
DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
AL MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	<u>ROMA</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI	
VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO	
NELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'A.I.S.E.	<u>ROMA</u>
ALL'A.I.S.I.	<u>ROMA</u>
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA	<u>GARDONE VAL TROMPIA (BS)</u>

1. Di seguito alla Circolare prot. n. 557/PAS/U/017550/10175(1), del 22 ottobre 2013, che forniva le prime indicazioni in merito alle più rilevanti innovazioni apportate dal Regolamento UE n. 258 del 2012, si forniscono ulteriori elementi chiarificatori, frutto dell'esperienza sin qui maturata, anche attraverso il costruttivo confronto sia con i rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto produttivo di riferimento, sia con le articolazioni territoriali di questo Dicastero, rispettivamente il 6 e l'8 novembre uu.ss. e, da ultimo, in data odierna.
2. Pare preliminarmente opportuno precisare che il riferimento all'autorità per il controllo delle esportazioni delle armi da fuoco ad uso civile, loro parti e componenti essenziali e munizioni, di cui nella circolare a seguito, non va inteso come costituzione di un nuovo organismo o ufficio, ma – in ragione della coincidenza con l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento, titolare della competenza – come funzionale alla maggiore rilevanza attribuita dal Regolamento in oggetto all'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, in una prospettiva di omogeneità delle procedure di esportazione a livello nazionale e di individuazione di un interlocutore unico per la Commissione Europea ed i Paesi terzi interessati dalle attività di *import-export* dei materiali in questione.
3. Sul versante comunitario, la citata articolazione dipartimentale – grazie anche alla scelta lessicale praticata, agevolativa di una più facile comprensione nelle interlocuzioni con l'Unione e i Paesi membri – opererà quale punto di contatto per l'espletamento della prevista consultazione, attiva e passiva, ai fini dell'eventuale superamento di un diniego esistente nei confronti di un destinatario straniero.
4. Per quanto concerne il riparto di competenze tra Uffici territoriali ed Ufficio centrale, si precisa che – verso quei Paesi che saranno comunicati con separata nota e con riguardo a qualsiasi tipologia di arma, sua parte, componente e munizioni – gli Uffici territoriali potranno procedere direttamente ad esperire le procedure di loro competenza, come per il passato, e, al loro esito favorevole, concedere l'autorizzazione all'esportazione, ovvero, ove emergano profili ostativi, informare l'Ufficio centrale per gli approfondimenti del caso, da effettuarsi interessando anche altre Amministrazioni dello Stato. L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale è comunque costantemente a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

disposizione delle Autorità provinciali per fornire il proprio ausilio, ove ritenuto necessario.

Di converso, per quanto riguarda gli altri Paesi, le SS.LL. corrisponderanno con l'Ufficio centrale, che curerà l'effettuazione dei controlli di propria competenza, garantendone la massima tempestività.

Al riguardo, evidenziandosi, preliminarmente, che sono tuttora in corso approfondimenti con gli uffici comunitari, in relazione alle necessità emerse di valutare l'applicazione omogenea del Regolamento in ambito comunitario in una riunione già programmata per la prima decade del prossimo febbraio 2014, si rappresenta quanto segue.

Le SS.LL. potranno continuare ad autorizzare – previa verifica dell'insussistenza di eventuali dinieghi - le esportazioni concernenti i materiali esclusi dalla posizione comune 2008/944/PESC, in relazione alle previste deroghe contenute nelle "Note" dei punti ML1, ML2 e ML3 dell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea, adottato dal Consiglio l'11 marzo 2013 per i materiali previsti ai punti dal n. 1 al n. 10 della circolare 557/PAS/U006957/10175(28) del 7 aprile 2011, ivi comprese le armi ad anima liscia, e relative parti, utilizzate per la caccia o a fini sportivi, anche se semiautomatiche o con caricamento a pompa, purché con lunghezza di canna non inferiore a 450 mm, non appositamente progettate per l'impiego militare e non completamente automatiche, nonché le munizioni non a percussione centrale.

Ai fini di quanto precede, gli Uffici territoriali verificheranno l'esistenza di eventuali dinieghi in tempo reale, mediante interpello in via telematica con l'Ufficio centrale, inoltrando il modulo comunitario diramato con circolare del 27 settembre 2013, adeguatamente compilato.

All'anzidetta procedura faranno eccezione i casi concernenti esportazioni verso:

- paesi insistenti in aree caratterizzate da "particolare stato di tensione attualmente esistente";
- Stati sottoposti ad embargo totale o parziale;
- Stati appartenenti alla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, ECOWAS – CEDEAO,

per i quali l'Ufficio centrale, oltre alla verifica dell'esistenza di eventuali dinieghi, esperirà, nell'ambito di una più complessa istruttoria, ogni altro necessario accertamento, fermo restando che, come evidenziato nella circolare del 22 ottobre 2013 richiamata in premessa, l'emissione del provvedimento finale ed il controllo della documentazione rimane di competenza delle autorità territoriali.

Si rappresenta, da ultimo, alle SS.LL. l'opportunità di sensibilizzare i richiedenti sul fatto che, all'atto della presentazione delle istanze di esportazione verso destinatari quali persone giuridiche, possa essere, comunque, indicata anche una persona fisica (es. titolare dell'azienda destinataria o rappresentante legale), al fine di agevolare e rendere più celere l'attività istruttoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

5. Per ciò che concerne le procedure afferenti la comunicazione dell'avvenuta notifica al Paese terzo del transito delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni, al cui riguardo sono stati rappresentati alcuni dubbi interpretativi da parte delle aziende del settore, si comunica quanto segue.

Trattandosi di materia sulla quale v'è già normazione dell'Unione Europea, è stata immediatamente esperita una consultazione con la Direzione Generale – Affari Interni della Commissione Europea (D.G. Home Affairs). All'esito della stessa, il citato Organismo comunitario ha ribadito la necessità dell'attestazione dell'avvenuta notifica all'autorità competente del Paese terzo di transito.

L'onere imposto si intenderà assolto o per il tramite del deposito della non obiezione al transito da parte del paese terzo in forma espressa o attraverso la procedura della non obiezione al transito implicita che si considera perfezionata quando siano decorsi almeno 20 giorni dalla notifica della richiesta al transito fatta dall'interessato al Paese terzo senza che siano intervenute obiezioni.

Nella ricordata ottica dello snellimento delle procedure amministrative, pur nel quadro dell'architettura dei controlli previsti dal più volte citato Regolamento, si ritiene che l'attestazione della notifica in questione possa essere presentata all'autorità di p.s. nazionale competente al più tardi entro la data di spedizione, purché dalla data della notifica della richiesta al transito a quella della spedizione siano trascorsi almeno 20 giorni.

L'istante dovrà allegare al modulo comunitario (allegato II del Regolamento UE 258) la documentazione attestante la non obiezione al transito in forma espressa o implicita, come sopra indicato, al più tardi entro la spedizione.

Tuttavia si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che entro la data di spedizione, potrà giungere anche l'eventuale obiezione del Paese terzo, ex art. 7, comma 1, lettera b) del Regolamento.

Pertanto, si specifica che il modulo di rilascio di autorizzazione all'esportazione potrà contenere, a cura delle SS.LL., nella parte "Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri" l'indicazione che "l'esportazione è autorizzata all'atto della presentazione della documentazione relativa al transito e fatte salve eventuali obiezioni al transito da parte di paesi terzi espresse prima della spedizione".

Sempre in una prospettiva di semplificazione dell'attività amministrativa, a mente della legislazione nazionale italiana, la documentazione relativa al transito può essere validamente comunicata anche a mezzo fax, e-mail inoltrata con posta elettronica certificata, lettera spedita con raccomandata internazionale A/R, inviata dall'esportatore o da un suo delegato (spedizioniere o altra società di servizi), da cui risulti l'intenzione di compiere il transito e le relative località, la natura del vettore, la tipologia e la quantità dei materiali, il presumibile periodo di transito nonché l'autorità (Prefettura o Questura) cui il paese terzo dovrà rivolgere l'eventuale obiezione al transito. Pare opportuno precisare che quanto sopra è riferito al contenuto minimo della richiesta di comunicazione del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

transito. Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di sensibilizzare gli operatori del settore interessati alle procedure di che trattasi affinché verifichino i requisiti di validità delle comunicazioni richiesti dalle legislazioni nazionali vigenti nei Paesi di transito.

In merito all'applicabilità della disciplina dei trasbordi al cambio del vettore aereo o navale, anche senza il superamento della linea doganale del Paese terzo – a seguito di specifico quesito rivolto alla citata D.G. Home Affairs – si comunica che la stessa ne ha confermato esplicitamente la vigenza e l'obbligatorietà.

- 6 Per le medesime, richiamate esigenze di semplificazione, si ritiene che la notifica della richiesta al transito fatta dall'interessato al Paese terzo possa perfezionarsi anche prima dell'avvio del procedimento di esportazione, ma comunque non prima di 30 giorni antecedenti alla presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento medesimo.

Nel caso di esportazioni multiple o globali, per ogni relativo lotto di spedizione occorrerà ripresentare la documentazione concernente il transito, nei termini suindicati, salvo che tale documentazione sia ancora, valida ed efficace e si riferisca a tutti i materiali oggetto dell'esportazione (e non al singolo lotto di spedizione). I documenti relativi al transito potranno essere allegati all'avviso di trasporto previsto dal T.U.L.P.S..

7. Nella medesima ottica, si osserva che la modulistica di cui agli allegati 2 e 3 della circolare cui si fa seguito deve essere intesa quale modello di riferimento, adattabile alle diverse situazioni e tipologie di merci, a condizione che risultino comunque sempre chiaramente desumibili tutte le informazioni necessarie per la completa istruttoria del procedimento amministrativo.

La definizione di uno *standard* unico nazionale, che potrà allora assumere la valenza di modulistica ufficiale, rientra tra gli obiettivi perseguiti dal Dipartimento nel quadro delle iniziative illustrate al successivo punto 12.

Di converso, insuscettibile di modifica alcuna è il citato modulo comunitario, diramato con circolare del 27 settembre 2013, la cui compilazione deve essere sempre preliminarmente verificata.

8. In merito all'esportazione temporanea definita dall'art. 2, comma 11, del Regolamento, e nelle more della prevista modifica, attualmente in corso, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 24.11.1978, che distinguerà le ipotesi di caccia e sport dalle altre ipotesi di esportazione temporanea, si ritiene, al fine di favorire le legittime aspettative delle imprese del comparto produttivo e dei privati, di ampliare il limite temporale di 90 giorni previsto dall'art. 8 del decreto, prolungandolo sino al termine di 24 mesi indicato come termine massimo consentito dalla norma comunitaria. Nella medesima logica amministrativa, riguardo al numero delle munizioni esportabili temporaneamente da parte di cacciatori o tiratori sportivi, disciplinato dall'art.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

9, comma 1, lettera a), punto i) del Regolamento UE, si innalza il numero delle stesse nel limite massimo indicato dal Regolamento, rispettivamente, di 800 e 1.200. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti dalla presente circolare, resta fermo quanto indicato nel citato decreto del Ministero delle finanze e nella precedente circolare del 22 ottobre 2013.

9. Per ciò che attiene le parti di munizioni definite inerti (bossoli disinnescati, tubi in plastica, fondelli in metallo, borre, pallini e pallettoni), le capsule innescanti a percussione che siano dotate di numero d'identificazione ONU 0044 conformemente a quanto previsto dall'allegato A del Regolamento di esecuzione del TULPS nonché i bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti dotate di numero d'identificazione ONU 0055 del citato allegato A e purché le capsule citate siano munite dell'attestato di esame CE del tipo (previsto dalla Direttiva 93/15/CEE del Consiglio adottata il 5 aprile 1993), non essendo soggette ad alcun titolo autorizzatorio in ambito nazionale, non sottostanno alle previsioni del Regolamento UE, così come stabilito dall'art. 2, n. 4 dello stesso. Si precisa che, mentre è evidente che le parti assolutamente inerti delle munizioni non siano assoggettabili ad alcuna autorizzazione di polizia, per le capsule innescanti, la loro classificazione all'interno della V categoria – gruppo E, le fa ricadere nella previsione dell'art. 98 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., che prevede per le attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione ed impiego, la non sottoposizione a licenza di polizia.
10. Ad integrazione di quanto previsto dalla precedente circolare di pari oggetto, si precisa che, qualora le Autorità provinciali emettano, per qualsiasi ragione, un provvedimento di annullamento, sospensione, modifica o revoca dell'autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, dovranno comunicarlo oltre che all'Ufficio centrale citato anche all'Autorità doganale competente ai fini dell'annullamento della dichiarazione doganale di esportazione.
11. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nella presente circolare, resta fermo quanto già indicato nella precedente del 22 ottobre 2013.
12. Con separata corrispondenza, saranno definite le modalità di interazione tra l'Ufficio centrale e quelli territoriali, anche in relazione all'eventuale necessità di intervenire con disposizioni integrative e tenuto conto dei contatti in corso con gli uffici comunitari.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini